

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 544

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

12/05/2024 - 05:07

Indice

1. DDL S. 544 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 544.	4

1. DDL S. 544 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 544

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 544

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NASTRI**, **CAMPIONE** e **AMBROGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2023

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Onorevoli Senatori. - La finalità del presente disegno di legge è individuata dalla necessità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, s'introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili ed anziani (asili nido, scuole dell'infanzia, strutture sanitarie, socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale) di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso al fine, da un lato, di costituire un deterrente a tali crimini e, dall'altro, di garantire maggiore sicurezza alle famiglie che affidano i propri cari a tali strutture.

Le cronache quotidiane riportano infatti, troppo spesso, casi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili, ovvero persone in condizione di particolari debolezza, vulnerabilità e soggezione, che si verificano all'interno di strutture, pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole per l'infanzia, le strutture sanitarie, socio-assistenziali o le comunità socio-educative, in cui tali soggetti sono accolti.

A giudizio del presentatore della presente iniziativa legislativa, vi è pertanto l'urgenza e la necessità di interventi efficaci e idonei a contrastare questi aberranti fenomeni e a impedire che continuino a verificarsi episodi di maltrattamenti di natura fisica e psicologica tali da cagionare, in soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, sofferenze e umiliazioni inaccettabili. Si ricorda infine che, nella scorsa legislatura, l'argomento in oggetto è stato discusso ed esaminato, attraverso la presentazione di numerose iniziative legislative da parte di entrambi i rami del Parlamento, senza che tuttavia si giungesse alla sua definitiva conclusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Vigilanza nelle strutture sanitarie, socio-assistenziali ed educative)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture sanitarie, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate e non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
2. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso nelle strutture di cui al comma 1 deve garantire il diritto alla riservatezza.
3. L'accesso ai dati registrati dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 e il loro utilizzo sono

consentiti solo all'autorità giudiziaria e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1.

5. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali ed educative, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per le spese di manutenzione.

Art. 2.

(Funzionamento del Fondo)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica del loro effettivo utilizzo per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

(Vigilanza nelle strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali e nelle comunità familiari o socio-educative ospitanti minori)

1. Al medesimo fine di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali, e le comunità familiari o socio-educative ospitanti minori, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che nelle strutture di cui al comma 1 si provveda all'installazione dei sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso, ai sensi del medesimo comma.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture di cui al comma 1 siano affidate in via esclusiva al personale incaricato della vigilanza e del controllo sulle medesime strutture.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.